

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2796-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 13 maggio 2004

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro della giustizia**

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

**e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2004

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo pro- posto dalla Commissione .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - All'origine dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET sono state le riunioni di coordinamento con quei Paesi con i quali già esistono importanti rapporti di collaborazione scientifica nei settori dell'astrofisica relativistica, mirate a promuovere lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, lo scambio di ricercatori ed esperti ed a favorire nuove attività di ricerca fondate sul coordinamento internazionale.

Gli incontri tenuti con la Santa Sede e con la Repubblica di Armenia, entrambe in possesso di Centri di osservazione, riconosciuti a livello mondiale, hanno consentito di pervenire ad un'ampia intesa internazionale.

L'Accordo prevede la costituzione del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET, essa si configura come Organizzazione internazionale indipendente, dotata di appropriata gestione, di personalità giuridica e di uno *status* internazionale, nonché di proprio statuto, quale parte integrante dell'Accordo (articolo 1). L'Accordo prevede, altresì, lo sviluppo delle attività scientifiche coordinate dall'ICRANET con la Santa Sede e la Repubblica di Armenia che hanno firmato l'Accordo e con gli altri Paesi ed organismi che saranno favorevoli ad aderire successivamente ed a fornire il loro supporto scientifico, tecnologico e finanziario per sostenere le previste attività di ricerca e di formazione. In base agli articoli 2 e 3 all'ICRANET possono, infatti, aderire Paesi, organismi internazionali e centri di ricerca affiliati, interessati allo sviluppo della cooperazione scientifica internazionale e delle ricerche nel campo dell'astrofisica relativistica; il Brasile ha già manifestato la propria intenzione ad aderire.

Sul piano nazionale, si rileva che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1992, è stato costituito il Consorzio internazionale di astrofisica relativistica (ICRA) presso il Dipartimento di fisica dell'Università «La Sapienza», che opera con personalità giuridica nazionale e riceve un contributo finanziario dall'indicato Ministero dell'università per svolgere le attività di ricerca con gli istituti ed organismi di ricerca associati che collaborano a tale fine. L'Accordo prevede il coordinamento delle attività di ricerca nei settori dell'astrofisica relativistica, utilizzando la sede di Pescara, per promuovere ulteriori collaborazioni con altri organismi e centri di ricerca delle varie Nazioni, che dispongono di strumentazioni ed attrezzature che hanno richiesto ingenti risorse finanziarie per i relativi investimenti.

Con il presente provvedimento si prevede, da parte italiana, l'apporto di un contributo continuativo per il sostegno delle attività amministrative ed operative del nuovo Organismo ICRANET, che svolge le indicate attività di ricerca e di coordinamento sul piano internazionale. Restano operative, presso l'Università «La Sapienza» di Roma, le sole attività nazionali di insegnamento e di ricerca. Si precisa, al riguardo, che al Comitato di direzione, oltre al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 5, comma 1, lettera *e*), dello statuto), è prevista la partecipazione di un rappresentante del Ministero degli affari esteri e di un funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in rappresentanza dello Stato italiano, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *b*), dello statuto.

Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo italiano, con una dichiarazione, specificherà che al Comitato di direzione parteciperà un funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) ai sensi del citato articolo 5 dello statuto.

Passando ad una sintetica disamina dell'articolo, l'articolo 2 indica l'ubicazione della sede dell'ICRANET nella città di Pescara. Infatti, per lo svolgimento delle attività scientifiche, il comune di Pescara metterà a disposizione dell'organismo, in via gratuita, una sede adeguata di circa 1.200 metri quadri, interamente ristrutturata, ubicata in piazza della Repubblica, n. 10. Cruciale è l'articolo 3 che indica gli scopi dell'Accordo nella promozione della cooperazione scientifica internazionale nel settore dell'astrofisica relativistica; nello sviluppo delle attività di ricerca presso le organizzazioni scientifiche internazionali; nel coordinamento delle ricerche teoriche, sperimentali ed osservative con le università ed i centri di ricerca internazionali associati che operano nelle varie aree geografiche; nella messa a disposizione delle attrezzature già disponibili presso le istituzioni scientifiche degli Stati membri, per consentire la formazione dei ricercatori nazionali nonché la mobilità degli scienziati tra i Paesi aderenti.

Gli articoli 4, 5 e 6 indicano la struttura organizzativa, che prevede la costituzione del Comitato di direzione e le relative partecipazioni italiane, analiticamente indicate in precedenza, nonché le funzioni operative e le maggioranze richieste per le votazioni (articolo 7).

Le disposizioni dell'articolo 12 prevedono la costituzione della Segreteria, nonché le

procedure per l'assunzione del personale e le condizioni di impiego. Viene altresì prevista l'adozione di un regolamento in materia di parametri salariali, assicurazione, schemi pensionistici ed altre condizioni di impiego, in linea con quanto previsto dagli organismi che operano nell'ambito delle Nazioni Unite. L'articolo 13 disciplina in via analitica le fonti finanziarie per il sostegno delle attività amministrative ed operative dell'ICRANET.

L'articolo 14 prevede la stipula di accordi di collaborazione con altre organizzazioni, fondazioni ed agenzie internazionali, nazionali o regionali interessate.

La materia relativa alla concessione dei diritti, privilegi ed immunità in favore dell'ICRANET sarà prevista da un apposito Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'ICRANET, secondo le disposizioni già adottate per altri organismi delle Nazioni Unite che operano sul territorio nazionale.

L'articolo 16 disciplina la introduzione di emendamenti da apportare allo statuto medesimo, nonché le condizioni per la loro entrata in vigore.

Infine, la possibilità della revisione del testo dello statuto può essere attuata con l'accordo e con il voto unanime di tutte le Parti contraenti, in conformità a quanto previsto in precedenti e simili Accordi internazionali.

La Commissione ha modificato il provvedimento allo scopo di accogliere le indicazioni contenute nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Per quanto esposto, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo come emendato.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

21 aprile 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZOLLINI)

6 maggio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 3, comma 1, le parole: «nel limite massimo di», siano sostituite dalle seguenti: «valutato in».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 1.550.330 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, **valutato in** euro 1.550.330 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*